**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

**Anno 70°** — **Roma - Sabato, 14 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 215**



## AVVERTENZA.

**In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

**LEGGI E DECRETI**

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2168.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1525.**

**Contributo dovuto dal comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 26 novembre 1925 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, fu revocato il R. decreto 17 marzo 1918 che concesse l'autonomia scolastica al comune di San Quirico in Val Polcevera;

Veduto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, col quale il Comune predetto fu unito a quello di Genova;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel comune di San Quirico in Val Polcevera al 1° gennaio 1926: elenco compilato dal Regio provveditorato agli studi per la Liguria;

Considerato che le scuole predette passarono alla diretta dipendenza del comune di Genova dal 1° ottobre 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nell'annua somma di L. 8800 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 288, foglio 44.* — MANCINI.

*Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925 n. 1722. per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927.*

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita | Totale |
| | I. — Provincia di GENOVA. | | | |
| 1 | Genova (per il cessato comune di S. Quirico in Val Polcevera). | 11 | 800 | 8,800 |

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:**

*Il Ministro per le finanze:* MOSCONI.
*Il Ministro per la pubblica istruzione:* BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **2169.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1524.**

**Inclusione dell'abitato di Loreto Aprutino fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
*Atti del Governo, registro* 288, *foglio* 43. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 2170.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. 1531.

**Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 6 luglio 1929 con l'ing. Paolo Tuccimei per la concessione di un servizio pubblico di navigazione con natante a motore sul lago di Albano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 631, recante provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna approvato col Nostro decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 luglio 1929-VII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il sig. ingegnere Paolo Tuccimei per la concessione di un servizio pubblico di navigazione con natante a motore sul lago di Albano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
*Atti del Governo, registro* 288, *foglio* 50. — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 2171.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1537.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2733;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *settembre* 1929 - *Anno VII*
*Atti del Governo, registro* 288, *foglio* 56. — FERZI.

---

**Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.**

Art. 1.

Le Opere pie ospedaliere che intendano aprire al pubblico esercizio farmacie in eccedenza alla pianta organica, a termini dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, debbono produrre, a corredo della istanza, oltre ai documenti comprovanti il regolare esercizio ultradecennale della farmacia di uso interno, di cui al predetto articolo, il piano finanziario ed economico col quale si propongono fare fronte all'apertura ed alla gestione della farmacia, per la quale chiedono l'autorizzazione.

Art. 2.

Nella concessione della autorizzazione all'apertura delle farmacie di cui al precedente articolo, si terrà conto delle condizioni finanziarie dell'ente richiedente e delle prevedibili utilità che all'ente stesso saranno per derivare dall'esercizio della farmacia, anche in relazione ai bisogni locali dell'assistenza farmaceutica, al numero ed alla ubicazione delle farmacie in esercizio nel Comune, e alla esistenza nel luogo, di farmacie in eccedenza alla pianta organica e, in ispecie, di farmacie comunali in soprannumero, autorizzate ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 12 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 3.

Nei casi di autorizzazione all'apertura di farmacie in soprannumero, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, dovranno avere la preferenza, osservati, in ogni caso, i limiti indicati all'art. 2 della legge, le Opere pie ospedaliere contemplate nella legge stessa.

Soltanto quando manchino domande da parte di tali Opere, si procederà a norma dell'art. 4 del R. decreto 16 aprile 1925, n. 691.

Art. 4.

Qualora da più Opere pie ospedaliere sia contemporaneamente presentata istanza per l'apertura di farmacie in soprannumero, in eccedenza al limite fissato all'art. 2 della legge, avranno la preferenza, a parità di ogni altra condizione, le Opere che provvedono più largamente all'assistenza gratuita dei poveri.

Art. 5.

E' vietato il conferimento di più di una autorizzazione ad una stessa Opera pia ospedaliera.

Art. 6.

L'autorizzazione si ha come non conferita qualora, senza il previo consenso del prefetto, l'Opera pia ospedaliera non abbia aperto entro un anno al pubblico esercizio la farmacia autorizzata.

La declaratoria relativa è fatta con decreto del prefetto da notificarsi all'Opera pia interessata.

Art. 7.

La popolazione dei Comuni nei quali potranno aprirsi farmacie ospedaliere in soprannumero, agli effetti dell'art. 2 della legge, sarà quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 8.

Contro i provvedimenti prefettizi contemplati nella legge e nel presente regolamento è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla notificazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

---

Numero di pubblicazione **2172**.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. **1540**.

**Intitolazione del Regio istituto commerciale di Bari al nome di « Goffredo di Crollalanza ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento della istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, numero 1786, con il quale la Regia scuola media di commercio di Bari fu classificata come scuola di terzo grado, con il titolo di Regio istituto commerciale;

Vista la deliberazione in data 8 febbraio 1928-VI del Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Bari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto commerciale di Bari assume la nuova denominazione di Regio istituto commerciale « Goffredo di Crollalanza » in Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII*
*Atti del Governo, registro 288, foglio 59.* — FERZI.

---

Numero di pubblicazione **2173**.

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. **1538**.

**Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Casa del clero Caterina Flori, Luigi ed Angiolo Falciai », in Arezzo.**

N. 1538. R. decreto 16 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato, con modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Casa del clero Caterina Flori, Luigi ed Angiolo Falciai », con sede nel comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII*

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 23 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Necinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Mario, di Marino e di Teresa Petrincich, nato a Pola il 9 marzo 1905, è restituito, a tutti gli effeti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4722)

---

N. 521 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bibulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bibulich Matilde-Antonia-Amalia, illegittima di Caterina Bibulich, nata a Pola il 28 giugno 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biboli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia illegittima Rosa Maria, nata a Pola il 6 maggio 1909, ed alla madre Bibulich Caterina, fu Francesco e fu Anna Echich (Hechich), nata a Parenzo il 3 febbraio 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4725)

---

N. 511 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bilich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bilich Giovanni, di Giuseppe e di Giovanna Luksic (Luksich), nato a Pedena il 12 luglio 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pierina Milotich di Giovanni e di Mattea Franolich, nata a Pola il 19 maggio 1894; ed ai loro figli nati a Pola: Romano, il 14 marzo 1914; Rodolfo, il 7 settembre 1918; Palmira, il 24 settembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4726)

---

N. 508 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bilich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bilich Natale, di Michele e di Caterina Dracovich, nato a Peroi il 31 dicembre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Bursich, di Matteo e di Fosca Bertetich, nata a Fasana il 6 ottobre 1909, ed al loro figlio Nicolò, nato a Peroi il 26 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4727)

---

N. 510 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bilic » (Bilich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bilic (Bilich) Antonio, del fu Giuseppe e di Francesca Luksich (Lukich), nato a Pedena il 10 dicembre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Busich Caterina di Antonio e di Domenica Runco, nata e Pedena il 24 aprile 1888; ed ai loro figli nati a Pola: Antonio, il 31 gennaio 1908; Rodolfo, il 19 aprile 1909; Erminia, il 6 novembre 1910; Antonia, il 10 ottobre 1912; Ettore, il 15 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4728)

---

N. 502 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » (Bilich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich (Bilich) Michele, del fu Simeone e di Vittoria Razzan, nato a Sanvincenti il 29 ottobre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Dracovich di Natale e di Giovanna Stanich, nata a Peroi il 15 settembre 1888; ed ai loro figli nati a Peroi: Giovanni, il 16 novembre 1911; Elisabetta, il 15 maggio 1918; Albina, il 4 ottobre 1924; Eufemia, il 27 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4729)

N. 503 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » (Bilich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich (Bilich) Natale, del fu Simeone e fu Vittoria Razzan, nato a Sanvincenti il 31 gennaio 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4730)

---

N. 509 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bilich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bilich Giuseppe, del fu Giovanni e fu Fosca Lazzar, nato a Lisignano il 21 giugno 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella e fratello, nati dalla matrigna Maria Perissa a Lisignano: Maria, il 4 giugno 1905; Giovanni, il 21 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4731)

N. 504 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » (Bilich) è di origine italiana, e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich (Bilich) Giuseppe, del fu Matteo e fu Fosca Clobas (Clobaz), nato a Sanvincenti il 28 aprile 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Pierina Biban, fu Antonio e di Elena Pravacich, nata ad Altura di Pola il 25 giugno 1894; ed ai loro figli nati a Pola: Giulia, il 15 maggio 1920; Attilio, il 12 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4732)

N. 505 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » (Bilich) è di origine italiana, e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich (Bilich) Giorgio del fu Matteo e fu Fosca Clobas (Colobaz), nato a Sanvincenti il 7 agosto 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cuzinich di Giuseppe e di Anna Stanilovich, nata a Stignano il 16 settembre 1893; ed ai loro figli nati a Stignano di Pola: Antonio, il 21 agosto 1913; Mirco, il 14 gennaio 1923; Carlo, il 3 gennaio 1925, ed al figlio Pietro nato a Pola il 3 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4733)

N. 491 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Giovanni, del fu Matteo e di Maria Radetich, nato a Gimino il 12 gennaio 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jugovaz Elda di Giuseppe e di Giuseppina Brumnich, nata a Pola il 13 ottobre 1906, ed alle figlie nate a Pola: Fedora, il 7 agosto 1923; Lidia, il 23 settembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4734)

N. 3 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bradicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bradicich Giovanni, di Antonio e fu Trolis Apollonia, nato a Fasana il 18 giugno 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Cocovich-Marion Gisella fu Cesare e di Razzo Matilde, nata a Pola l'11 luglio 1889; ed alla loro figlia Maria, nata a Pinguente il 27 novembre 1916, ed ai loro figli nati a Pola: Bianca, il 4 maggio 1919; Giovanni, il 12 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4735)

---

N. 494 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Luigi, del fu Paolo e fu Francesca Fornasaro, nato a Pola il 24 agosto 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonaz Giovanna, fu Quirizio e di Maria Rudel, nata a Visignano il 23 maggio 1884; ed alle figlie Nella, nata a Pola il 19 marzo 1910; Anita, nata a Visignano il 6 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4736)

---

N. 495-B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Blascovich Giuseppe fu Giovanni e fu Maria Chissich (Kisich), nato a Chersicla il 21 aprile 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pilat fu Matteo e di Antonia Grubissa, nata a Pisinovecchio il 15 gennaio 1888, ed ai loro figli nati a Pola: Angela, il 2 ottobre 1911; Francesco, il 23 marzo 1913; Mario, il 10 giugno 1919, e Natale il 4 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4738)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 194.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 12 settembre 1929 Anno VII

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.81 | Belgrado | 33.65 |
| Svizzera | 368.25 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Londra | 92.701 | Albania (Franco oro) | 366 — |
| Olanda | 7.665 | Norvegia | 5.09 |
| Spagna | 282.02 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Belgio | 2.658 | Svezia | 5.12 |
| Berlino (Marco oro) | 4.553 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.693 | Danimarca | 5.09 |
| Praga | 56.62 | | |
| Romania | 11.38 | Rendita 3.50 % | 67.90 |
| Peso Argentino (Oro | 18.22 | Rendita 3.50 % (1902) | 62.75 |
| Peso Argentino (Carta | 8 — | Rendita 3 % lordo | 40.65 |
| New York | 19.105 | Consolidato 5 % | 79.175 |
| Dollaro Canadese | 18.96 | Obbligazioni Venezie 3.50 % | 72.15 |
| Oro | 368.64 | | |

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.